



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 19 dicembre 2017

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 16-17 dicembre 2017 – Diciassettesima giornata andata

Atalanta-Lazio 3-3
Benevento-Spal 2013 1-2
Bologna-Juventus 0-3
Crotone-Chievo Verona 1-0
Fiorentina-Genoa 0-0
Hellas Verona-Milan 3-0
Internazionale-Udinese 1-3
Roma-Cagliari 1-0
Sampdoria-Sassuolo 0-1
Torino-Napoli 1-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 32

SERIE A TIM

Gare del 16-17 dicembre 2017 – Diciassettesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

117/246



Gara Soc. ROMA – Soc. CAGLIARI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 12.03 del 18 dicembre 2017) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 33° del secondo tempo dal calciatore **Fabio Pisacane** (Soc. **Cagliari**) nei confronti del calciatore **Patrick Schick** (Soc. **Roma**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

nella circostanza segnalata, durante un'azione di giuoco tra il calciatore cagliaritano e il calciatore romanista in prossimità della linea laterale, interpellato l'Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.26 del 18 dicembre 2017): “ Al 33' del s.t. della gara in oggetto indicata, valutavo personalmente come non passibile di sanzioni tecniche né disciplinari il contatto di gioco avvenuto tra il calciatore Pisacane (Cagliari) e il calciatore Schick (Roma).”

Pertanto il comportamento di Pisacane è stato “visto” dall'Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;

P.Q.M.

delibera la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex 35, 1.3, CGS.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Fiorentina, Internazionale, Napoli e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e denigratori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **CROTONE** per non avere impedito la presenza nella zona spogliatoi, al termine della gara, di circa dieci persone non autorizzate; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere la totalità dei sostenitori assiepati in curva intonato, al 40° del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti del Presidente della Società avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

FREULER Remo (Atalanta)

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

CREMONESI Michele (Spal 2013)

FALCINELLI Diego (Sassuolo)

GOLDANIGA Edoardo (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AJETI Arlind (Crotone)

BADELJ Milan (Fiorentina)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

CHIBSAH Yussif Raman (Benevento)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

MASINA Adam (Bologna)

ZUCULINI Bruno (Hellas Verona)

TERZA SANZIONE

AL TAMEEMI Ali Adnan (Udinese)

BORINI Fabio (Milan)

FOFANA Seko Mohamed (Udinese)

FORTUNA Wallace (Lazio)

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Juventus)

PETKOVIC Bruno (Bologna)

RAGUSA Antonino (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)

BASTIEN Samuel (Chievo Verona)

DAINELLI Dario (Chievo Verona)

HATEBOER Hans (Atalanta)

LETIZIA Gaetano (Benevento)

LIROLA KOSOK Pol Mikel (Sassuolo)

MANDRAGORA Rolando (Crotone)

MATTIELLO Federico (Spal 2013)

QUISSANGA Bartolomeu (Lazio)

ROSI Aleandro (Genoa)

WIDMER Silvan Dominic (Udinese)

PRIMA SANZIONE

BARBERIS Andrea (Crotone)

BRLEK Petar (Genoa)

DEIOLA Alessandro (Cagliari)

GOBBI Massimo (Chievo Verona)

MBAYE Ibrahima (Bologna)

NUYTINCK Bram Johan A (Udinese)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASELLI Daniele (Torino)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BIRSA Valter (Chievo Verona)

ROMERO ESPINOZA Aristotelles (Crotone)

PRIMA SANZIONE

ANDRADE David Nicolas (Hellas Verona)

CONSIGLI Andrea (Sassuolo)

THEREAU Cyril (Fiorentina)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

ZENGA Walter (Crotone): perché, al 47° del secondo tempo, benché più volte richiamato, contestava platealmente una decisione arbitrale e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica ed in seguito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 DICEMBRE 2017

IL COMMISSARIO
Carlo Tavecchio